

Allegato 2

Sintesi delle misure di sostegno finanziario alle PMI contenute nel DL "Cura Italia".

Fondo Centrale di Garanzia delle PMI

L'art. 49 riguarda il Fondo Centrale di Garanzia delle PMI.

E' previsto che, per la durata di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (17 marzo 2020):

- la garanzia sia concessa a titolo **gratuito**;
- l'importo massimo garantito per singola impresa sia portato nel rispetto della normativa UE a **5 milioni**;
- **per gli interventi di garanzia diretta, la percentuale di copertura è pari all'80% dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento**, per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro;
- **per gli interventi di riassicurazione dei Confidi, la percentuale di copertura è pari al 90% dell'importo garantito dal Confidi** o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 % cento e per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro;
- **siano ammissibili alla garanzia del Fondo operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario**, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;
- sia consentita **l'estensione automatica della durata della garanzia del Fondo per le operazioni** per le quali banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale (**moratoria ABI**);
- **si semplifichi l'accesso al Fondo, in quanto non si tiene conto della valutazione andamentale**, ma la probabilità di inadempimento è determinata esclusivamente in base ai dati economico-finanziari;



- siano in ogni caso **escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" o "inadempienze probabili"** ai sensi della disciplina bancaria;
- **non sia dovuta la commissione a carico delle banche per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie già deliberata dal Fondo;**
- **per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico, alberghiero e delle attività immobiliari**, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a € 500.000, la garanzia del Fondo possa essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;
- **Le disposizioni indicate, in quanto compatibili, si applicano anche alle garanzie in favore delle imprese agricole e della pesca rilasciate da Ismea.**

Microcredito

Ai commi 4 e 5 dell'art. 49 è previsto che gli operatori di **microcredito** iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111 del T.U.B., in possesso del requisito di micro, piccola e media impresa, **beneficiano, a titolo gratuito e nella misura massima dell'80 % dell'ammontare del finanziamento, della garanzia del Fondo Centrale di Garanzia delle PMI.**

In caso di start-up, per le imprese che siano state costituite da meno di tre anni o che hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima dalla richiesta di garanzia al Fondo - non utilmente valutabile sulla base degli ultimi due bilanci approvati - **non si procederà anche alla valutazione del merito di credito.**

La soglia massima dei finanziamenti concedibili viene portata da 25 a 40 mila euro.

Misure di sostegno alle PMI colpite dall'epidemia COVID-19

L'art 56 prevede che per le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia di COVID-19, **le PMI possono avvalersi dietro comunicazione** – in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di **banche, di intermediari finanziari ex art. 106 T.U.B. (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia – delle seguenti misure di sostegno finanziario:**

- a) **impossibilità di revoca fino al 30 settembre 2020**, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, delle aperture di credito a revoca, dei prestiti



accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto (17 marzo 2020);

- b) **per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020, i contratti sono prorogati**, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, **fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;**
- c) **per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020** e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

La comunicazione di cui sopra è corredata della dichiarazione con la quale l'Impresa autocertifica ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

Possono beneficiare delle misure sopra descritte **le Imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate** ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

Le operazioni oggetto delle misure di sostegno prima descritte sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia di **un'apposita sezione speciale del Fondo Centrale di Garanzia delle PMI**. Tale sezione garantisce:

- **per un importo pari al 33%, i maggiori utilizzi**, alla data del 30 settembre 2020, rispetto all'importo utilizzato alla data di pubblicazione del presente decreto dei prestiti di cui alla lettera a) sopra;
- **per un importo pari al 33% i prestiti e gli altri finanziamenti la cui scadenza è prorogata ai sensi della lettera b) sopra;**
- **per un importo pari al 33% le singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing che siano in scadenza entro il 30 settembre 2020 e che siano state sospese ai sensi della lettera c) riportata sopra.**



Cassa Depositi e Prestiti

L'art 57 prevede una garanzia dello stato all'80% - a prima richiesta in base a parametri di mercato ed in linea con la normativa di riferimento della UE - **sulle esposizioni della CDP in favore di banche ed altri intermediari finanziari autorizzati all'esercizio del credito**, che erogano finanziamenti alle imprese che hanno sofferto di una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza Covid-19.

Tali imprese operanti in settori individuati con Decreto ministeriale (che conterrà anche le norme attuative di tale garanzia) non hanno accesso (es. grandi imprese) alle garanzie del Fondo Centrale di Garanzia delle PMI.

